FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 5 dicembre 2007, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, , Avv. Edilberto RICCIARDI; Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito al ricorso trattato, la decisione di cui si riporta la motivazione:

RICORSO DELL' A.S.D. ATS CITTÀ DI QUARTU (C5) AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 5, C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Del. Com. Uff. n.9/D del 27.9.2007)

In data 16 ottobre 2007, l'Associazione Sportiva Dilettantistica ATS Città di Quartu C5 proponeva ricorso avverso la decisione di inammissibilità deliberata dalla Commissione Tesseramenti relativa allo svincolo concesso ai sensi dell'art. 32bis NOIF al calciatore Leal Zara Maycon.

Infatti, con delibera di cui al Com. Uff. n.9/D adottata nella riunione del 26 settembre 2007, la Commissione Tesseramenti dichiarava il reclamo della citata società inammissibile per non aver la medesima provveduto "a versare la prescritta tassa nonostante il sollecito della Segreteria".

Nelle memorie presentate dalla ricorrente, la stessa sosteneva di aver chiesto di addebitare la relativa tassa sul conto della società, in essere presso la Divisione Calcio a 5, così come previsto dall'art. 33 n. 8 C.G.S..

A tal fine allegava apposita comunicazione con cui si dava indicazione circa la disposizione di addebito per il reclamo inoltrato davanti alla Commissione Tesseramenti.

L'appello è fondato e va accolto.

Infatti, le norme generali del procedimento disciplinare, così come modificate dal Codice di Giustizia Sportiva vigente, non prevedono tra le cause di inammissibilità la mancata corresponsione della prescritta tassa.

La C.G.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'Associazione Sportiva dilettantistica ATS Città di Quartu C5, così dispone:

- a) annulla l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 37 n. 4 C.G.S. per insussistenza della dichiarata inammissibilità;
- b) rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per l'esame di merito;

c) ordina restituirsi la relativa tassa.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l'effetto rinvia alla Commissione Tesseramenti per l'esame del merito; dispone la restituzione della relativa tassa.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Antonio PATIERNO, Avv. Mario Antonio SCINO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano le motivazioni:

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio proposto contro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis NOIF emessa da parte dell'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., che quantificava l'ammontare del premio, a favore dell' A.S.D. U.S. Settignanese, a seguito dell'esordio in serie A del calciatore Luca Tognozzi, avvenuto nel corso della gara Reggina-Roma, disputata in data 15.10.2006, determinandone l'importo in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun "premio di preparazione" ex art. 96 NOIF, né alcun "premio di addestramento e formazione tecnica" ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF.

Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il relativo diritto.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

La Corte di Giustizia Federale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento, rendono irrilevante, ai fini della decisione, la questione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la detraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall'art. 99 bis NOIF, anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto.

Nella fattispecie, sta di fatto, come risulta dalla ulteriore certificazione, richiesta mediante ordinanza istruttoria, all'Ufficio Lavoro e Premi, che non soltanto la società A.S.D. U.S. Settignanese, non ha percepito in precedenza da una società professionistica il "premio di

preparazione" o di "addestramento e formazione tecnica", ma che, in riferimento alle stagioni sportive 1989/90, 1990/91 e 1991/92, nelle quali la società era titolare del tesseramento del calciatore Luca Tognozzi, non sussistevano le condizioni che potevano dar luogo all'esercizio del diritto, poiché le disposizioni premiali sono state emanate successivamente al 1995.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l'incameramento delle relative tasse.

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio proposto contro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis NOIF emessa da parte dell'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C.; l'ammontare del premio, a favore dell'A.S. Giorgio Ferrini, a seguito dell'esordio in serie A del calciatore Palmiro Di Dio, avvenuto nel corso della gara Lazio-Reggina, disputata in data 29.10.2006, era determinato in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun "premio di preparazione" *ex* art. 96 NOIF, né alcun "premio di addestramento e formazione tecnica" *ex* art.99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento *ex* art.100 NOIF.

Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il suo diritto.

Sostiene altresì la ricorrente che le liberatorie rilasciate dalla A.S. Giorgio Ferrini e dall'A.C. Milan Sannio all'A.S. Bari, per aver ricevuto quanto alle stesse spettante, lasciano presumere che "il premio di preparazione" sia stato pagato o quanto meno che le società dilettantistiche vi abbiano rinunciato.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

La Corte di Giustizia Federale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento, rendono irrilevante, ai fini della decisione, la questione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la detraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall'art. 99 bis NOIF, del "premio di preparazione", anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto, o avendovi rinunciato.

Nella fattispecie, sta di fatto, che manca il presupposto, postulato dalla tesi della società ricorrente, e cioè che la società dilettantistica abbia già percepito in precedenza il premio di preparazione dalla società professionistica A.S. Bari, dal momento che, come risulta dall'ulteriore accertamento richiesto, mediante ordinanza istruttoria, all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., non si è raggiunta la prova della percezione da parte della società A.S. Giorgio Ferrini

(che ha poi incorporato per fusione l'A.C. Milan Sannio) di alcun premio, avendo la A.S. Bari escluso di avere corrisposto alle due società alcun importo, comunque connesso, con il tesseramento, a proprio favore, del calciatore Palmiro Di Dio.

Correttamente dunque l'Ufficio del Lavoro e la Commissione Vertenze Economiche, sulla base della dichiarazione della A.S. Bari - società professionistica sottoposta al controllo dei bilanci da parte degli organi statutari - di non aver corrisposto alcun importo connesso con il tesseramento del calciatore Palmiro Di Dio, non hanno attribuito alcun valore probatorio alle due liberatorie rilasciate dalla società A.S. Giorgio Ferrini e dalla A.C. Milan Sannio, peraltro assolutamente generiche e prive di una precisa causale.

Ne consegue, che la non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall'art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il "premio di preparazione" ai sensi dell'art. 96 NOIF.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l'incameramento delle relative tasse.

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio proposto contro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis NOIF emessa da parte dell'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., che quantificava l'ammontare del premio, a favore della società Calcio Montebelluna, a seguito dell'esordio in serie A del calciatore Alessandro Gazzi, avvenuto nel corso della gara Torino-Reggina, disputata in data 11.2.2007, determinandone l'importo in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun "premio di preparazione" ex art. 96 NOIF, né alcun "premio di addestramento e formazione tecnica" ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF.

Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il suo diritto.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

La Corte di Giustizia Federale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento rendono irrilevante ai fini della decisione la questione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e, riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la detraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall'art. 99 bis NOIF, del "premio di preparazione", anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto.

Nella fattispecie, sta di fatto, come risulta dalla ulteriore certificazione richiesta, mediante ordinanza istruttoria, all'Ufficio Lavoro e Premi, che la società dilettantistica Calcio Montebelluna, non soltanto non ha percepito, ma non aveva titolo a percepire il "premio di preparazione" di cui all'art. 96 NOIF o importi derivanti da trasferimento a titolo oneroso a società professionistica, in quanto il trasferimento del calciatore Alessandro Gazzi dal Calcio Montebelluna al Treviso F.C. 1993 è avvenuto con "modulo di variazione di tesseramento" n.2375 in qualità di *giovane di serie* "a titolo gratuito". In virtù di tale documento risulta pertanto che la non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall'art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il "premio di preparazione" ai sensi dell'art. 96 NOIF.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l'incameramento delle relative tasse.

IL PRESIDENTE (Dott. Giancarlo Coraggio)

Pubblicato in Roma il 25 gennaio 2008

IL SEGRETARIO (Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE (Dott. Giancarlo Abete)